


COMUNE DI ERACLEA

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO

PER L'ADOZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI ERACLEA.

◆ **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 19.06.2002,
ESECUTIVA IN DATA 08.07.2002.**

Art. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento si propone come strumento di sperimentazione per disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. Individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alle norme sancite con l'art.59, comma 52 della Legge 27.12.1997, n.449 e il Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109 integrate e/o modificate con il D.P.C.M. 07.05.1999, n.221, con il D.P.C.M. 21.07.1999, n.305, con il Decreto Legislativo 03.05.2000, n.130, con il D.P.C.M. 04.04.2001, n.242 e il D.P.C.M. 18.05.2001.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate dei sotto elencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti:

- 1) Servizio di Assistenza Domiciliare
- 2) Contributi e benefici economici di natura assistenziale
- 3) Contributi per soggiorni climatici anziani e minori
- 4) Contribuzione per rette di ricovero in strutture protette

L'applicazione dell'ISEE sarà comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente locale.

Poiché la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi, il regolamento sarà applicato a tutte le politiche sociali che il Comune intenda sottoporre ad applicazione ISEE.

Art. 3
DEFINIZIONE NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223 ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune") e dai soggetti a carico del richiedente ai fini IRPEF;
- c) I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Si rinvia alle norme statali per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a :

- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

Ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 130/2000 è fatta salva la facoltà dell'Ente di determinare con successivi regolamenti di applicazione ai vari servizi o specifici provvedimenti un nucleo familiare ristretto.

Art. 4

MODALITA' DI CALCOLO DELL'I.S.E.E.

L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si calcola combinando il reddito ed il patrimonio immobiliare e mobiliare come definiti ai successivi articoli 5) e 6).

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) si ottiene rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza di seguito riportata:

N. componenti il nucleo di riferimento	Coefficiente da applicare
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati con le seguenti maggiorazioni in presenza delle seguenti condizioni:

Condizione	Maggiorazione
Per ogni ulteriore componente il nucleo	0,35
In caso di presenza di figli minori e di un solo genitore nel nucleo familiare	0,2
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 05.02.1992, n.104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente	0,5
Per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	0,2

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO} + \text{PATRIMONIO}}{\text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}}$$

COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE

Art. 5

CALCOLO DEL REDDITO

Il reddito è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare di riferimento. Alla determinazione del reddito concorrono le seguenti entrate:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- I proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini IRAP;
- Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma così come sopra determinata, si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo corrisposto, per un ammontare non superiore ad € 5.164,57=. (cinquemilacentosessantaquattro euro 57 centesimi). Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 6

CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è dato dalla somma del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti il nucleo di riferimento. Ai fini del calcolo il patrimonio si determina nel seguente modo:

- Il patrimonio immobiliare si calcola sommando il valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69=. (cinquantunomilaseicentoquarantacinque euro 69 centesimi). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza, è alternativa a quella per il canone di locazione.
- Il patrimonio mobiliare si calcola sommando depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art.3, comma 2, del DPCM n.221 del 07.05.1999. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milioni inferiore. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari ad € 15.493,71=.

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare ed mobiliare viene considerato solo nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Art. 7

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati dovrà presentare agli uffici competenti una domanda redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

La domanda dovrà essere corredata da un'unica dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 compilando il modulo approvato con apposito Decreto Ministeriale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge n.675 del 31.12.1996 e successive modifiche, nonché ai sensi del Decreto Legislativo n.135 del 11.05.1999 e ai sensi delle direttive comunali vigenti.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

Art. 8

MODALITA' ATTUATIVE

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per un'autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza nella compilazione medesima.

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, l'Ufficio preposto rilascia un'attestazione provvisoria dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che dovrà riportare il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.

Dopo aver raccolto la Dichiarazione Sostitutiva Unica il suddetto Ufficio la trasmetterà con procedure informatiche alla Banca Dati istituita presso l'INPS, tramite un tracciato standard fornito dall'INPS. La suddetta procedura determinerà il calcolo dell'I.S.E.E. e sulla base di questo l'Ufficio preposto rilascerà ai rispettivi richiedenti l'attestazione definitiva, che avrà validità annuale.

Tale attestazione, munita della dichiarazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare, per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità dell'attestazione I.S.E.E. è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

Gli effetti delle variazioni decorrono dal mese successivo a quello di emissione della nuova attestazione I.S.E.E.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.P.C.M. n.242/2001, il Comune ha facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Tenuto conto che la definizione di nucleo familiare potrà essere diversa in relazione ai diversi servizi erogati dal Comune, così come disciplinato dal rispettivo regolamento, il cittadino è tenuto a presentare autodichiarazioni differenziate ha il diritto di ottenere per ciascuna di esse una certificazione con specifico indicatore I.S.E.E.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente ed i dati siano disponibili presso la Banca dati dell'INPS, il Comune richiede all'Istituto l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e tutti i dati analitici necessari per l'istruttoria.

Le soglie I.S.E.E. sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, o l'eventuale accesso a determinati servizi, sono determinate con appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

Art. 9

MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune effettuerà controlli sui dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dichiarati avvalendosi altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Il controllo osserverà le seguenti modalità:

- Avrà cadenza trimestrale;
- Sarà effettuato a campione mediante estrazione del 30% delle dichiarazioni presentate nel trimestre di riferimento;
- Sarà effettuato comunque per tutte le dichiarazioni presentate attestanti l'assenza di reddito.

Al fine di assicurare la tempestività del controllo il Comune si riserva di attivare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con il Ministero delle Finanze e/o la Guardia di Finanza.

Art. 10

SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali per la falsità negli atti e per l'uso di atti falsi, qualora dai controlli di cui al precedente articolo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della certificazione I.S.E.E., l'interessato decade dai benefici ottenuti in virtù della dichiarazione non veritiera ed è altresì tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale i benefici economici di cui abbia nel frattempo indebitamente usufruito.

A quanto sopra provvede il Responsabile del Servizio che ha concesso i benefici di cui trattasi, immediatamente dopo aver ricevuto la notizia dell'avvenuto accertamento di dichiarazione non veritiera.

Art. 11

NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive, con particolare riguardo a quelle relative alle modalità di calcolo dell'I.S.E.E., emanate sia dallo Stato che dalla Regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicano le normative sopraordinate.

Art. 12

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. del DPR 445/2000 copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, qualora su esplicita richiesta, ne voglia prendere visione e conoscenza, in conformità al Regolamento

Art. 13

NORME FINALI

Il presente Regolamento ha carattere di sperimentaltà e per il primo anno si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2), con le modalità previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di adozione.